



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porto Santo Stefano  
UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA  
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano)

## ORDINANZA N° 84/2018

### REGATA VELICA "CAMPIONATO SOCIALE A.FORDIANI 2018"

Località: Castiglione della Pescaia - Data: 14 Luglio 2018  
Organizzatore: Club Velico Castiglione della Pescaia - Recapito telefonico: 0564/937098

Il Sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 18.05.2018, con la quale il Sig. Carlo PISTOLESI, in qualità di legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Club Velico Castiglione della Pescaia, con sede in Castiglione della Pescaia, Molo di Levante, snc, d'ora in avanti denominata "Organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica per il giorno 14 Luglio 2018, nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Castiglione della Pescaia, di competenza SAR di quest'Ufficio;
- VISTA** la propria autorizzazione n. 73/2018, in data 03 Luglio 2018, con la quale si autorizza la regata in parola;
- VISTA** la richiesta di rilascio nulla osta con foglio prot. n. 01.01.16/15230 del 03.07.2018 al Comando Marina Nord La Spezia;
- VISTO** il foglio prot. N. 01.01.16/11259 in data 18.05.2018, con il quale l' Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia esprime il parere favorevole di propria competenza;
- VISTA** l'ordinanza dirigenziale n.184/2018 qui pervenuta in data 12.06.2018 rilasciata dal Comune di Castiglione della Pescaia – Ufficio Demanio;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione ed assicurare la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n. 1085);
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171) ed il relativo regolamento di attuazione (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146);
- VISTI** gli artt.104 comma 1 lett.V del D.Lgs 31.03.1998 n°112, gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### RENDE NOTO

che dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 14 Luglio 2018, lo specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Castiglione della Pescaia, sarà interessato da una regata velica, organizzata dal Club Velico Castiglione della Pescaia, alla quale parteciperanno unità appartenenti alle classi Derive Open, che regateranno nella zona di mare delimitata dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche e che effettueranno il seguente percorso costiero a seconda delle condizioni meteomarine in atto:

| CAMPO DI GARA 1 |            |             |              |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| Punto           | Latitudine | Longitudine | DATUM WGS 84 |
| A               | 42°44'20"N | 010°53'00"E |              |
| B               | 42°44'55"N | 010°53'44"E |              |
| C               | 42°44'51"N | 010°52'00"E |              |
| D               | 42°45'10"N | 010°52'50"E |              |

*Handwritten signature*

| CAMPO DI GARA 2 |             |                |              |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|
| Punto           | Latitudine  | Longitudine    | DATUM WGS 84 |
| E               | 42°45'25" N | 010° 52' 00" E |              |
| F               | 42°45'00" N | 010° 51' 10" E |              |
| G               | 42°45'20" N | 010° 50' 00" E |              |
| H               | 42°45'39" N | 010° 50' 20" E |              |

## ORDINA

### Art. 1 – Interdizione del campo di gara

A decorrere dalle ore 09.00 alle ore 20.00, del giorno 14 Luglio 2018, e comunque sino a termine esigenze, nell'area effettivamente interessata dalla manifestazione velica, è vietato:

- I. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle unità impegnate nella regata;
- II. praticare la balneazione,
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### Art. 3 – Obblighi

Le unità partecipanti alla regata devono comunque mantenersi alla distanza minima di sicurezza di mezzo miglio marino da eventuali navi mercantili che siano alla fonda nella rada di Punta Ala sui punti o nella zona a tal fine destinate.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedano all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la predisposizione di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 ovvero di collegamento VHF/FM con l'Autorità Marittima per le situazioni di emergenza.

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore dovrà comunicare, alla sala operativa di questo Ufficio, il percorso effettivamente utilizzato.

L'organizzatore deve attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione n. 73/2018 del 03.07.2018, citata nelle premesse.

### Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano, 03 Luglio 2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Pier Francesco DALLE LUCHE

